

Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

**TITOLO I
PRINCIPI**

Art. 2

1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.
2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale.

L.R. 25 gennaio 2018, n. 1 (1).

Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 gennaio 2018, n. 15.

(2) In attuazione della presente legge, vedi il *Reg. reg. 25 febbraio 2019, n. 8*.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali strumenti di sviluppo dell'immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali, anche al fine di favorire:

- a) la ricerca storica, culturale, la diffusione e la conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
 - b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche di carattere storico e folkloristico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) la promozione dei centri storici, sedi delle manifestazioni;
 - d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
 - e) l'aggregazione e la coesione sociale;
 - f) il coinvolgimento, la partecipazione del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.
-

Art. 2 Elementi e caratteristiche dei rituali festivi legati al fuoco.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. Ai fini delle presenti disposizioni, sono rituali festivi legati al fuoco:

- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
 - b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.
-

Art. 3 Istituzione registro dei rituali festivi legati al fuoco.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. È istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul territorio regionale della Puglia, alla cui tenuta provvede la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo.

Art. 4 Promozione dei rituali festivi legati al fuoco.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. I rituali festivi legati al fuoco iscritti al registro di cui all' *articolo 3* , concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo "PUGLIA" utilizzato dalla Regione Puglia per la comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nelle leggi del bilancio, concede contributi per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative dirette a realizzare:

- a) circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale;
- b) celebrazioni e rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le loro tradizioni e culture, favorendo la promozione turistica dei rispettivi territori.

Art. 5 Regolamento (3).

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l'erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute.

(3) Vedi, anche, il *Reg. reg. 25 febbraio 2019, n. 8* .

Art. 6 Norma finanziaria.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. Per le finalità di cui all' *articolo 4* , nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, secondo le previsioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)).

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Delib.G.R. 18 luglio 2018, n. 1282 (1).

Approvazione Protocollo di Intesa per la condivisione della conoscenza del territorio regionale, anche attraverso la valorizzazione della cultura popolare, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - e la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 agosto 2018, n. 111.

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, confermata dal Direttore del Dipartimento, dott. Aldo Patrino, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale promuovendo iniziative di produzione e divulgazione;

- la Regione Puglia ha avviato con Delib.G.R. n. 1233/2016 il Piano strategico della cultura che promuove un percorso partecipato tra istituzioni, imprese, operatori del settore, artisti, cittadini finalizzato alla creazione di una strategia d'intervento delle politiche culturali 2014/2020, fondando le sue principali azioni sui temi del prodotto, identità, innovazione, impresa e lavoro;

- il Programma del Governo regionale individua la cultura come veicolo di crescita su cui investire al fine di connettere tutti i segmenti della filiera: musei, archivi, cinema e audiovisivo, arte contemporanea, spettacolo, musica e design, danza e teatro, copywrite e grafica digitale;

- il patrimonio culturale (storico, artistico, monumentale, architettonico, etc.) viene considerato quale vera e propria risorsa del Territorio, capace di fornire un vantaggio specifico non solo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità locali, bensì quale fattore di crescita economica sostenibile e sviluppo territoriale, tutelando, valorizzando e promuovendo la coscienza, l'identità e la bellezza del Territorio e, quindi, la sua creatività, il suo patrimonio materiale e immateriale;

- con la L.R. n. 1 del 25 gennaio 2018 "Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco", la Regione Puglia contribuisce ad assicurare un maggior rispetto del patrimonio culturale e folkloristico, diffondendone soprattutto il valore umano, e far accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza di tale patrimonio nel favorire la diffusione della cultura e della conoscenza delle tradizioni del territorio quale strumento di sviluppo dell'immagine turistica regionale;

- l'azione regionale favorisce la concertazione e lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso forme di partenariato, protocolli d'intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni, promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe finalizzate ad un rafforzamento reciproco;

- in questo senso vanno consolidate e allargate le collaborazioni istituzionali attraverso la negoziazione progettuale fra Regione ed Istituzioni culturali;

- la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), costituitasi nel 1957, è un ente senza fini di lucro a finalità assistenziali, ai sensi del decreto n. 10.1507-12000A(74) del Ministero dell'Interno ed è stata inserita nella Tabella del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123 D.P.R. del 6 novembre 1984;

- tra le molteplici attività che la Federazione, per statuto, è chiamata a svolgere si possono annoverare tutte le azioni atte a "promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura popolare tradizionale mediante studi, ricerche e pubblicazioni varie"; a "curare la raccolta della documentazione demologica ed incoraggiare tutte le analoghe iniziative locali". Inoltre, essa promuove e gestisce corsi professionali inerenti le tradizioni popolari e rende operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero; cura la divulgazione, la promozione delle attività di valorizzazione delle feste e tradizioni popolari e il coordinamento, a livello nazionale, regionale e provinciale delle attività svolte dai sodalizi affiliati, promuovendone lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto della autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascuna organizzazione;

- la F.I.T.P. è dotata di una Consulta Scientifica costituita da autorevoli rappresentanti del mondo accademico italiano nei settori della demo-etno-antropologico, della storia delle tradizioni popolari, della Demologia della Dialettologia e della etnomusicologia;

Considerato che le finalità surriferite possono essere volano per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e folkloristico e dell'identità regionale;

Considerato che le sinergie e le collaborazioni interistituzionali con Federazioni, Fondazioni ed Associazioni rappresentano importanti occasioni di consolidamento di partnership finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio;

Ravvisata pertanto l'opportunità di avviare una concreta attività di collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.) con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale ai fini

turistici, diffondere la conoscenza del patrimonio culturale pugliese, favorire le occasioni di incontro tra i diversi linguaggi dell'arte e dello spettacolo, promuovere l'immagine della Puglia e stimolare le occasioni di crescita economica nel comparto dei servizi turistici e culturali;
Tutto ciò premesso il relatore propone di approvare il "Protocollo d'Intesa" con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), qui allegato per farne integrante e sostanziale.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e ss. mm. ed ii. ed al D.Lgs. n. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

Delibera

[Testo della deliberazione]

- **di prendere atto e di approvare** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** lo schema di Protocollo di Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la condivisione della conoscenza del territorio regionale, anche attraverso il patrimonio della tradizione popolare e delle culture, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e la Federazione italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), prodotto anche in formato PDF, ai fini della pubblicazione sul BURP;
- **di dare atto** che il summenzionato Protocollo non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
- **di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla base dello schema allegato;
- **di incaricare** il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di notificare il presente atto alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.);
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- **di disporre** la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa.

Allegato

Protocollo d'intesa

PROTOCOLLO D'INTESA per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e folkloristico e dell'identità regionale

Tra

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI

Premesso che:

la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale promuovendo iniziative di produzione e divulgazione;

la Regione Puglia ha avviato con Delib.G.R. n. 1233/2016 il Piano strategico della cultura che promuove un percorso partecipato tra istituzioni, imprese, operatori del settore, artisti, cittadini finalizzato alla creazione

di una strategia d'intervento delle politiche culturali 2014/2020, fondando le sue principali azioni sui temi del prodotto, identità, innovazione, impresa e lavoro;

il Programma del Governo regionale individua la cultura come veicolo di crescita su cui investire al fine di connettere tutti i segmenti della filiera: musei, archivi, cinema e audiovisivo, arte contemporanea, spettacolo, musica e design, danza e teatro, copywrite e grafica digitale;

il patrimonio culturale (storico, artistico, monumentale, architettonico, etc.) viene considerato quale vera e propria risorsa del Territorio, capace di fornire un vantaggio specifico non solo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità locali, bensì quale fattore di crescita economica sostenibile e sviluppo territoriale, tutelando, valorizzando e promuovendo la coscienza, l'identità e la bellezza del Territorio e, quindi, la sua creatività, il suo patrimonio materiale e immateriale;

con la L.R. n. 1 del 25 gennaio 2018 "Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco", la Regione Puglia contribuisce ad assicurare una valorizzazione del patrimonio culturale e folkloristico, diffondendone soprattutto il valore demo-etno-antropologico, e far accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza di tale patrimonio nel favorire la diffusione della cultura e della conoscenza delle tradizioni del territorio quale strumento di sviluppo dell'immagine turistica regionale; l'azione regionale favorisce la concertazione e lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso forme di partenariato, protocolli d'intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni, promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe finalizzate ad un rafforzamento reciproco;

in questo senso vanno consolidate e allargate le collaborazioni istituzionali attraverso la negoziazione progettuale fra Regione ed Istituzioni culturali;

la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), costituita nel 1957, è un ente senza fini di lucro a finalità assistenziali, ai sensi del decreto n. 10.1507-12000A(74) del Ministero dell'Interno ed è stata inserita nella Tabella del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della legge 2 aprile 1980 n. 123 D.P.R. del 6 novembre 1984;

tra le molteplici attività che la Federazione, per statuto, è chiamata a svolgere si possono annoverare tutte le azioni atte a "promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura popolare tradizionale mediante studi, ricerche e pubblicazioni varie"; a "curare la raccolta della documentazione demologica ed incoraggiare tutte le analoghe iniziative locali". Inoltre, essa promuove, gestisce corsi professionali inerenti le tradizioni popolari e rende operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero; cura la divulgazione, la promozione delle attività di valorizzazione delle feste e tradizioni popolari e il coordinamento, a livello nazionale, regionale e provinciale delle attività svolte dai sodalizi affiliati, promuovendone lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto della autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascuna organizzazione;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 Finalità.

Il presente protocollo di intesa è finalizzato a dare attuazione alla collaborazione tra la Regione Puglia la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), concordando le modalità di valorizzazione della cultura popolare, quale valido strumento di promozione turistica, al fine di garantire la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio demo-etno-antropologico delle diverse comunità pugliesi.

Art. 2 Oggetto.

La Regione Puglia e la F.I.T.P. con il presente protocollo, stabiliscono di intraprendere un comune percorso di valorizzazione della cultura popolare, attraverso le seguenti azioni:

a) **Collaborazione nella attuazione del PIANO STRATEGICO REGIONALE della CULTURA**, anche ai fini della revisione e della implementazione della normativa regionale in materia di Cultura, Folklore e Tradizioni popolari e della ricognizione/censimento dei gruppi folkloristici e/o Associazioni operanti nel settore a livello regionale e nelle relative manifestazioni presenti nel territorio;

b) **Sistematizzazione e elaborazione di studi, ricerche, pubblicazioni**, concernenti la Cultura e le tradizioni popolari pugliesi, anche ai fini della implementazione della Carta regionale dei Beni Culturali e della Digital Library;

c) **ASSEGNAZIONE, PER IL PROSSIMO TRIENNIO, DEL RICONOSCIMENTO "CITTÀ DEL FOLKLORE" A LOCALITÀ PUGLIESI** che dimostrano di aver attuato interventi atti alla salvaguardia del proprio patrimonio etnografico. Alle Città insignite di tale titolo verrà consegnata un'insegna che, allocata all'ingresso dell'abitato, esplicherà il riconoscimento con un apposito logo già depositato presso i competenti uffici del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo e, quindi, a tale scopo istituzionalizzato;

d) **TAPPA IN PUGLIA DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE "VITTORIO DE SETA" DI DOCUMENTARI ETNOGRAFICI.** Attraverso la Rassegna, oltre a ricordare la figura del prestigioso regista e cineasta meridionale che ha sempre dimostrato particolari interessi etno-antropologici, intende promuovere e diffondere la conoscenza antropologica, tramite il mezzo audiovisivo, delle culture popolari delle comunità italiane e di quelle straniere e, quindi, perseguire l'obiettivo di tutelare e valorizzare le suddette culture intese come patrimoni inalienabili delle differenti identità locali; recuperare e rifunzionalizzare alle esigenze attuali le proprie identità culturali, conducendo ricerche e documentandole con i moderni mezzi teleaudiovisivi; promuovere le documentazioni etnovideografiche per agevolarne la loro messa in scena teatrale consentendo, in tal modo, di mantenere vitali le culture popolari in quanto patrimoni da preservare e valorizzare.

e) **Ogni altra azione utile** e funzionale a promuovere e valorizzare l'identità e la tradizione popolare pugliese anche in comunione con altri ambiti ed espressioni del patrimonio materiale e immateriale.

Art. 3 Modalità di esecuzione.

Le specifiche attività di cui alle tipologie indicate nell'art. 2 saranno definite attraverso successivi accordi operativi tra la Regione Puglia e la F.I.T.P. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, è istituito un tavolo di lavoro comune, costituito da n. 2 rappresentanti della Regione Puglia e n. 2 rappresentanti della F.I.T.P., coordinati dal Direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio.

Art. 4 Durata ed efficacia.

Il presente protocollo produce effetti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e per la durata di due anni rinnovabili.

Art. 5 Risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie saranno quelle rivenienti da future assegnazioni di risorse finanziarie a sostegno di progetti condivisi di interesse regionale.

Art. 6 Riservatezza.

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni ed i documenti di cui la F.I.T.P. e la Regione Puglia verranno a conoscenza, devono essere considerati riservati. In tal senso le parti si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.

Art. 7 Modificazioni.

Ogni modifica e/o integrazione al presente protocollo deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____ 2018

Federazione Italiana Tradizioni Popolari REGIONE PUGLIA

L.R. 27 marzo 2020, n. 8 (1).

Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 marzo 2020, n. 44.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

Art. 1 Oggetto della legge.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. La Regione Puglia considera i riti e le processioni della settimana santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Art. 2 Programma pluriennale di intervento.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente e nel rispetto dei criteri e delle modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore delle processioni e dei riti della settimana santa pugliese e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3 Elenco regionale.

In vigore dal 14 aprile 2020

La Regione provvede a istituire un elenco regionale dei soggetti che organizzano processioni e riti della settimana santa. Potranno aderire all'elenco, in settori differenti, tutti coloro che organizzano processioni e riti della settimana santa: diocesi, parrocchie, confraternite o associazioni costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

La Regione, con apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per la concessione di contributi e finanziamenti avvantaggiando, tra quelli iscritti all'elenco, i riti e le processioni che per storia, per tradizione, hanno origine più remota e continuità nello svolgimento.

Art. 4 Contributi e finanziamenti.

In vigore dal 14 aprile 2020

La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 2, concede annualmente contributi in favore di quanti, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3, nei limiti del 70 per cento della spesa rendicontata, con esclusione delle somme già coperte da altri contributi o finanziamenti di qualsiasi natura, e comunque nei limiti delle somme disponibili in bilancio, per la promozione in Italia e all'estero degli eventi:

- a) per attività di studio e attività culturali, anche fuori dai confini regionali, legate a riti della settimana santa pugliese;
 - b) per la realizzazione degli eventi;
 - c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento delle origini della ritualità;
 - d) per la realizzazione di cd, dvd, applicazioni e altro materiale multimediale contenenti notizie utili a quanti intendono assistere allo svolgimento degli eventi.
-

Art. 5 Vincolo di destinazione dei contributi.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

Art. 6 Finanziamento degli interventi.

In vigore dal 14 aprile 2020

Per le finalità della presente legge, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila, con riduzione dello stanziamento di pari importo dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)), l'importo del fondo è ridotto di euro 250 mila.

Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato

In vigore dal 14 aprile 2020

Scarica il file

L.R. 27 marzo 2020, n. 9 (1).

Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 marzo 2020, n. 44.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

CAPO I
Le sagre di qualità

**Art. 1 Oggetto e finalità.
In vigore dal 14 aprile 2020**

1. La Regione Puglia promuove e valorizza le "Sagre di qualità" che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela del turismo, della economia, della cultura, del folklore e delle tradizioni del territorio pugliese.

2. L'obiettivo è quello di rendere facilmente identificabili le sagre tradizionali e di qualità che realmente operano per la promozione e la tutela del territorio, al fine di essere valorizzate e soprattutto tutelate anche da eventuali plagie.

3. I principali obiettivi della 'Sagra di qualità sono:

a) valorizzazione dei prodotti tipici dei territori individuati tra quelli a denominazione di origine protetta (DOP), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione comunale di origine (DECO), oppure che risultino essere iscritti nell'elenco ministeriale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Puglia (PAT) e nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui alla legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico);

b) valorizzazione dei prodotti a chilometro zero di cui alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli);

c) valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente;

d) valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale ai sensi della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

**Art. 2 Definizione.
In vigore dal 14 aprile 2020**

1. Sono "Sagre di qualità" esclusivamente quelle che rispondono ai seguenti requisiti:

a) manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l'utilizzo, la vendita e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso;

b) le sagre di qualità non possono avere una durata superiore a quattro giorni e devono:

1. prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le realtà agricole, rurali, turistiche, paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folkloristiche, culturali e storiche del territorio;

2. assicurare che i prodotti oggetto della sagra rientrino in prevalenza tra quelli indicati all'articolo 1, comma 3;
 3. svolgersi da almeno dieci anni;
 4. prevedere il coinvolgimento degli operatori locali al fine di favorire la valorizzazione dei prodotti oggetto della sagra di tradizione e qualità;
 5. organizzare nell'ambito della manifestazione la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.
-

Art. 3 Compiti della Regione.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l'organizzazione di "Sagre di qualità" nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.
 2. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione assegna l'attestazione di "Sagre di qualità" a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2.
 3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra. Il comune assicura le forme di verifica che garantiscano un controllo documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 nella fase attuativa della manifestazione.
 4. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l'attestazione di "Sagra di qualità" nel calendario di cui all'articolo 4 dandone comunicazione al comune interessato.
 5. Gli esiti dei controlli indicati al comma 3 sono comunicati alla Regione.
-

Art. 4 Calendario regionale delle Sagre di qualità.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. La Giunta regionale istituisce e diffonde il calendario regionale delle "Sagre di qualità" e lo pubblica sul sito istituzionale della Regione.
 2. Il calendario regionale include la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.
 3. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell'anno successivo, le sagre che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 o che non hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo 3, comma 3.
-

Art. 5 Regolamento.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta il regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Il regolamento in particolare individua:
 - a) i criteri, le modalità e i termini per l'inserimento nel registro delle sagre di qualità;
 - b) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 4.
-

Art. 6 Logo.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. Gli organizzatori delle "Sagre di qualità" riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, possono fregiarsi del logo "Sagra di qualità Puglia".

2. L'Unione nazionale delle pro loco (UNPLI) Puglia e le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale che operano negli ambiti indicati all'articolo 1 possono aggiungere il loro logo.

CAPO II

Modifiche a disposizioni vigenti

Art. 7 Integrazioni all'articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale *20 dicembre 2017, n. 59* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) aggiungere infine le seguenti parole: ", in una percentuale non inferiore al 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento."

Art. 8 Modifica all'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.

In vigore dal 14 aprile 2020

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della L.R. 59/2017, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale)), sostituire la parola: "tre" con la seguente: "sei".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Gentile n. 52 - BARI

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mario Cosimo Loizzo
SEDE

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale “Norme in materia di valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio”.

Relazione illustrativa

La proposta di legge individua nella valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità della comunità locale, un'importante opportunità economica a supporto dell'intero sistema turistico regionale, in grado non solo di valorizzare l'aspetto culturale e spirituale strettamente connesso al territorio nel quale il singolo evento si sviluppa ma, soprattutto, di migliorare la quantità e la qualità dell'offerta turistica, favorendo, peraltro, anche un processo di "destagionalizzazione" quale strumento di ripresa e sviluppo dell'economia pugliese.

La presente proposta di legge dispone di principi generali, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione italiana che detta le norme in materia di potestà legislativa delle regioni, che mirano alla qualificazione dell'offerta turistica attraverso iniziative volte alla valorizzazione del territorio.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 enuncia l'oggetto del provvedimento e cioè la promozione ed il sostentamento delle feste patronali quali manifestazioni di elevato interesse regionale precisando che la festa in onore del Santo Patrono è considerata una manifestazione di elevato interesse regionale, in quanto occasione per coltivare la memoria della storia del Santo e per ricordare le tradizioni radicate nelle comunità locali.

L'articolo 2 enuncia la finalità del provvedimento e cioè la valorizzazione degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio.

L'art. 3 individua i compiti della Regione ed i conseguenti contributi che la stessa garantisce agli organizzatori.

L'art. 4 individua i livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti durante le celebrazioni del Santo Patrono.

L'art. 5 assegna la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità della legge.

Proposta di Legge Regionale

“Norme in materia di valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio”.

Art. 1

Principi ed oggetto

La Regione, in attuazione dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove e sostiene le feste patronali quali manifestazioni di elevato interesse regionale ed, in particolare, riconosce la festa in onore del Santo Patrono, nei rispettivi territori, al fine di valorizzare l'aspetto culturale, spirituale ed identitario strettamente connesso al territorio, contestualmente favorendo un processo di destagionalizzazione del turismo, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti il territorio.

La Regione, infatti, riconosce alla festa in onore del Santo Patrono un ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali, ed in tal modo promuove autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai comitati delle feste patronali.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge è diretta a valorizzare gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali della popolazione residente sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità della comunità locale e ne prevede la tutela, anche mediante disposizioni che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini, mediante l'adozione di procedure agevolate al fine di contenere i tempi dei procedimenti approvativi ed autorizzativi.

2. La finalità della legge deve essere garantita mediante la valorizzazione delle tradizioni e delle attività culturali che caratterizzano la festa, nonché mediante le forme di associazione collaborativa tra i comitati delle feste patronali.

Art. 3

Calendario regionale delle feste patronali

1. La Regione si occupa di calendarizzare le feste patronali e gli eventi maggiormente rappresentativi delle identità territoriali religiose.

2. La Giunta Regionale istituisce e diffonde il calendario regionale delle “Feste Patronali” e lo

pubblica su apposita sezione del sito istituzionale della Regione. Il calendario regionale include la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle feste.

3. Con apposita DGR sono definite le modalità attraverso le quali i Comuni possono richiedere l'inserimento della festa patronale nel calendario di cui al comma 2.

Art. 4

Contributi regionali

1. Ai fini di cui all'art. 1 la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi per sostenere l'organizzazione di feste patronali e per far fronte al costo per l'acquisto (o comunque per l'utilizzo) di luminarie, di appositi dispositivi di sicurezza modulare (cd. "New Jersey") per garantire adeguati standard di sicurezza dell'ordine pubblico ove occorrenti, per far fronte ai costi per l'utilizzo delle bande musicali.

2. Sono oggetto di contributo le attività che riconoscono alla festa in onore del Santo Patrono o dei Santi Patroni un ruolo di valorizzazione e promozione culturale e turistica, a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali, gli interventi volti a garantire adeguati standard di sicurezza dell'ordine pubblico, nonché gli interventi di cui all'"*Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*".

3. Possono beneficiare del contributo i comuni, i comitati e associazioni pubbliche e private, gli organizzatori delle feste patronali.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa, di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento straordinario di promozione e destagionalizzazione del turismo pugliese" nell'ambito della Missione – Programma con un prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*", missione 20, programma 3, titolo 1, autorizzando la Giunta Regionale a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi al 2019 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Bari, 11 novembre 2019

Il Consigliere Regionale
Antonella Laricchia